SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 343) Urgenza

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione
(GUI)

NELLA SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1963

Proroga del termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 54 della legge 24 luglio 1962, n. 1073

Onorevoli Senatori. — Con legge 24 luglio 1962, n. 1073, concernente provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965, fu istituita (art. 55) una Commissione d'indagine con il compito di riferire entro il 31 marzo 1963 al Ministro per la pubblica istruzione sullo stato della pubblica istruzione in Italia.

La stessa legge prevede, altresì, (art. 54, secondo comma) che il Ministro per la pubblica istruzione riferisca entro il 31 dicembre 1963 al Parlamento sui risultati dei lavori della suddetta Commissione, corredando la relazione delle osservazioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

Poichè con legge 2 marzo 1963, n. 310, il primo di detti termini è stato prorogato dal 31 marzo al 15 luglio 1963, è venuto notevolmente a ridursi il periodo di tempo originariamente previsto per gli adempimenti di competenza del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro: questi, infatti, nonostante il grande sollecito impegno, non hanno potuto ancora completare la preparazione delle loro osservazioni, le quali costituiscono presupposto per la relazione che il Ministro per la pubblica istruzione dovrà a sua volta presentare al Parlamento.

Si ravvisa, pertanto, la necessità di disporre una breve proroga del termine previsto dall'articolo 54 della citata legge numero 1073, che, col presente disegno di legge, è fissato al 31 marzo 1964.

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il termine del 31 dicembre 1963 fissato dal secondo comma dell'articolo 54 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, è prorogato al 31 marzo 1964.